

Data stampa: **24.9.2021** Ore: **10.50**Utente: **Dario Augello**

BANCA DATI EUTEKNE

**Interpello DRE Veneto 26.3.2021 n. 907-830/2021**

**Oggetto:** Interpello n. 907-830/2021. Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.

Istanza presentata il 26.3.2021.

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

**QUESITO**

La contribuente propone interpello ordinario, facendo presente quanto segue:

- è azionista, con [Omissis. Ndr i soci] della società [Omissis] HOLDING s.p.a.;
- ciascuno [Omissis. Ndr dei tre soci] detiene il 33,33 per cento del capitale di tale società, che a propria volta detiene l'intero capitale della società operativa [Omissis] - società di gestione del fondo di investimento di tipo chiuso [Omissis] ha sottoposto per conto di tale fondo, in data ... 2021, alla holding e alle sue azioniste [Omissis] una proposta di acquisto di una partecipazione di minoranza di [Omissis]
- il suddetto fondo acquisterebbe solamente le azioni della società operativa (e non anche quelle della holding);
- a fronte dell'offerta formulata dal fondo, solo l'istante [Omissis] tra gli azionisti della holding, ha manifestato interesse per la vendita delle proprie partecipazioni di [Omissis] "a condizione però di poter contestualmente monetizzare la propria partecipazione nella holding";
- in tale prospettiva, [Omissis. Ndr gli altri azionisti] di HOLDING s.p.a. hanno manifestato la loro disponibilità a deliberare l'acquisto di azioni proprie da parte della stessa holding e, più precisamente, l'acquisto della totalità delle azioni detenute dall'istante, sussistendo i requisiti di legge (articolo 2357 del codice civile);
- l'acquisto di azioni proprie da parte della holding avverrebbe dopo la cessione al fondo del 33,33 per cento delle partecipazioni detenute in [Omissis] e il pagamento del corrispettivo da parte del fondo;
- [Omissis] HOLDING s.p.a. non procederà all'annullamento delle azioni proprie così acquistate;
- per effetto del prospettato acquisto di azioni proprie da parte di [Omissis] HOLDING s.p.a., [Omissis] realizzerebbe una plusvalenza tassabile ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, da determinare contrapponendo al corrispettivo pagato da [Omissis] HOLDING s.p.a. per l'acquisto delle azioni il costo fiscale della partecipazione detenuta dall'istante nella holding.

Ciò premesso, l'istante pone il quesito di tipo interpretativo, relativo all'imposizione che verrà a subire in conseguenza dell'acquisto delle azioni proprie.

**SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'interpellante ritiene che la cessione a una società di azioni della società stessa (che per l'acquirente saranno "azioni proprie" in portafoglio) generi, per il socio, un reddito diverso (plusvalenza), non potendo essere assimilato al recesso del socio, sempreché:

- non avvenga in violazione dei limiti stabiliti dall'art. 2357, comma 1, c.c. (e, qualora ciò si verifichi, le azioni non siano alienate entro un anno dal loro acquisto);
- non sia prodromico all'annullamento delle azioni;
- non venga effettuato in presenza di una causa di recesso.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Analogamente a quanto accade in ipotesi di formale recesso del socio, se quest'ultimo cede alla società le azioni detenute (che per la società diventano "azioni proprie"), è come se il socio le retrocedesse la propria quota di capitale, mentre correlativamente la società lo "remunera", restituendogli - eventualmente - non solo il prezzo di tale quota, ma anche un *surplus*.

Si precisa al riguardo che gli aspetti di compatibilità del comportamento prospettato con la disciplina codicistica e con quanto eventualmente prescritto dai principi contabili rimangono esclusi dal presente interpello, sia perché extra - tributari, sia perché riferibili alla situazione della società *holding* e non a quella della contribuente istante (socio della medesima).

In generale, la cessione di azioni da parte del socio (persona fisica non operante quale imprenditore), a prescindere dal fatto che per la società acquirente si tratti di "azioni proprie", è inquadrabile tra i redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze) di cui all'articolo 67 del TUIR, che seguono le regole di determinazione del successivo articolo 68 del Testo Unico e sono assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento (articolo 5, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e s.m.i.).

Nel caso di specie, quindi, [*Omissis. Ndr il socio*] cedente (istante) sarà soggetta alle suddette regole di tassazione IRPEF.

Il reddito emergente in capo al socio, tuttavia, potrebbe risultare azzerato se questa dovesse aderire ad una legge di rivalutazione delle partecipazioni (effettuabile come originariamente consentito dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e quindi dalle successive disposizioni di proroga fino alla recente legge 30 dicembre 2020, n. 178 - articolo 1, commi 1122-1123).

Al riguardo va considerato che, in caso di formale recesso del socio (ipotesi "alternativa" che non ricorre nel caso di specie), la parte eccedente il prezzo a suo tempo pagato dal socio stesso per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote costituisce utile: in tale ipotesi l'eventuale avvenuta rivalutazione delle partecipazioni non assume rilevanza, cioè non riduce né azzerava il reddito (di capitale) imponibile.

Potendo ipotizzare, nel caso specifico, una forma di recesso atipico (dato che il comportamento prospettato causa un effetto analogo al recesso formale [*Omissis. Ndr del socio*] dalla compagine societaria), si segnala quindi (in coerenza con gli aspetti evidenziati anche nelle risposte ad interpello pubblicate n. 341 del 23 agosto 2019 e n. 89 dell'8 febbraio 2021) che resta impregiudicato ogni ulteriore potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, volto a verificare se gli atti rappresentati ed eventuali altri atti, fatti o negozi, non

rappresentati dall'interpellante, si inseriscano in un più ampio disegno elusivo, pertanto censurabile.